
Verdetto definitivo della Cassazione **Alle fondazioni bancarie nessuno sconto d'imposta: non sono enti non profit**

Le fondazioni bancarie non possono godere di sconti fiscali. La Cassazione a Sezioni unite ha infatti stabilito non siano equiparabili agli enti del mondo non profit. Piuttosto le fondazioni devono essere considerate a tutti gli effetti come banche, a causa della loro «influenza» sugli enti creditizi. Una decisione che solo per la fondazione Crt comporterà un mancato rimborso fiscale di 145 milioni.

Servizi ► pagina 31



Credito. Serie di sentenze dalle Sezioni unite sul trattamento degli enti di controllo

La Cassazione: Fondazioni da tassare come le banche

«Ingiustificati» gli sconti Irpeg richiesti dagli anni '90

Marco Bellinazzo
MILANO

Le fondazioni bancarie, in particolare quelle nate dalla riforma Amato del 1990, non possono godere di sconti fiscali. Questo, in quanto, non sono equiparabili agli enti del mondo *non profit*. Piuttosto devono essere considerate a tutti gli effetti come "banche", se è vero che nell'ordinamento italiano esiste «una presunzione di esercizio dell'attività di impresa bancaria in capo a coloro che in ragione della entità della partecipazione al capitale sociale sono in grado di influire sull'at-

L'IMPATTO

Senza lo status «non profit» cade l'esonerazione dalla ritenuta sugli utili o la facoltà di pagare solo il 50% dell'imposta sul reddito

tività dell'ente creditizio».

La Cassazione a Sezioni unite ha scritto la parola fine - con una ventina di sentenze-fotocopia depositate lo scorso 22 gennaio - a uno storico contenzioso tra il Fisco e le Fondazioni sulla natura delle ex Casse di risparmio privatizzate con la legge Amato del '90 prima e con la riforma Ciampi del '99 poi. Nonché sulla possibilità di estendere a queste ultime le agevolazioni concesse agli istituti di assistenza sociale, agli enti ospedalieri o a quelli di beneficenza (tassativamente elencati dall'articolo 6 del Dpr 601 del 1973).

In termini concreti, le decisioni delle Sezioni Unite comportano che le fondazioni non potranno più avvalersi, per esempio, dell'esonerazione dalla ri-

tenuta sugli utili societari (prevista dall'articolo 10-bis della legge n. 1745 del 1962) oppure della facoltà di pagare l'imposta sul reddito ridotta del 50 per cento.

L'impatto economico di queste sentenze è per ora difficile da stabilire. Sta di fatto che in tutte le controversie tuttora aperte davanti alle commissioni tributarie le strutture bancarie rischiano di soccombere e di dover rinunciare ai crediti iscritti in bilancio. Spesso, infatti, nella convinzione di avere diritto alle esenzioni le fondazioni hanno pagato le imposte piene, salvo chiedere il rimborso e avviare il contenzioso di fronte al rifiuto dell'agenzia delle Entrate.

Del resto, fino al 2006, la stessa Cassazione aveva sposato una tesi favorevole alle Fondazioni. Nel 2002, per esempio, la Compagnia di San Paolo si era vista assegnare il diritto a versare un'Ipeg dimezzata in quanto ne veniva riconosciuto il carattere di ente «dotato di personalità giuridica» che persegue «finalità di interesse pubblico e di utilità sociale» e si limita «ad amministrare le partecipazioni derivanti dal conferimento dell'azienda bancaria».


Dal 2006 in poi, però, anche a seguito di un intervento della Corte di Giustizia europea che era stata chiamata in causa per stabilire se le regole italiane fossero compatibili con le norme Ue su concorrenza e aiuti di Stato, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 27619) hanno cambiato idea dando torto alle fondazioni. Almeno in parte. La Corte ha precisato, in sostanza, che «per beneficiare dell'applicazione delle norme agevolative, occorre una previsione legale o statutaria della

esclusività degli scopi di utilità sociale dell'ente, accompagnata dalla accertata impossibilità dell'ente stesso di influire sulla gestione della banca conferitaria». Prove che tocca alle fondazioni fornire.

Con le sentenze della scorsa settimana, le Sezioni unite civili di Piazza Cavour hanno portato alle estreme conseguenze questi principi. Un esito quindi in qualche modo atteso e probabilmente già scontato dal settore sul piano dell'allocatione "fiscale" degli investimenti.

Per la Cassazione, in ogni caso, esiste «una presunzione legale di svolgimento di attività bancaria, superabile soltanto se si dimostrasse che gli enti conferenti (le fondazioni) abbiano privilegiato, rispetto al governo delle aziende bancarie (scopo per il quale sono nate), la realizzazione di scopi sociali considerati preminenti (se non esclusivi) rispetto agli interessi della banca».

Dal 1999 in poi, la riforma Ciampi ha aperto la strada per accedere alle agevolazioni fiscali alle fondazioni. Anche se si tratta di un percorso tutt'altro che agevole, come ricordano ancora le Sezioni Unite. Innanzitutto, le fondazioni devono aver perso la natura di enti commerciali attraverso la dismissione delle partecipazioni di controllo (il termine ultimo era il 31 dicembre 2005). E, in seconda battuta, devono dimostrare - ad esempio producendo in giudizio i libri contabili oppure certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate - di aver perseguito in misura «prevalente», rispetto all'attività d'impresa, fini di interesse pubblico e di utilità sociale.



La decisione

☛ Con una serie di sentenze-fotocopia (*in alto la riproduzione*) depositate il 22 gennaio scorso, la Cassazione ha stabilito che le Fondazioni bancarie non possono essere equiparate agli enti *non profit* e dunque non possono godere di sconti bancari.

Le decisioni delle Sezioni Unite comportano pertanto che le Fondazioni non possono più avvalersi dell'esonero dalla ritenuta sugli utili societari oppure della facoltà di pagare l'imposta sul reddito ridotta del 50 per cento.

In tutte le controversie ancora aperte davanti alle commissioni tributarie le strutture bancarie, dunque, rischiano di soccombere e di dover rinunciare ai crediti iscritti in bilancio. Spesso, infatti, nella convinzione di avere diritto alle esenzioni le fondazioni hanno pagato le imposte piene, salvo chiedere il rimborso e avviare il contenzioso di fronte al rifiuto dell'agenzia delle Entrate.